

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler
Stefan Engele
Martina Malfertheiner
Stefano Seppi
Andrea Tinti
Stephanie Vigl
Rechtsanwalt - avvocato
Chiara Pezzi
Mitarbeiter - Collaboratori
Karoline de Monte
Thomas Sandrini

Stefan Sandrini

Oskar Malfertheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Roberto Cainelli

Iwan Gasser

Circolare

numero:	98i
del:	2021-12-13
autore:	Andrea Tinti

A tutti i nostri clienti con partita IVA

Fattura elettronica / Esterometro - nuovi obblighi e nuove tempistiche dal 1.1.2022 per le operazioni transfrontaliere

Come annunciato più volte nelle nostre circolari¹ dal 1° gennaio 2022 vi, secondo le disposizioni attualmente in vigore², è l'obbligo di trasmettere i dati di tutte le **operazioni transfrontaliere** esclusivamente attraverso il sistema **SDI** dell'Agenzia delle Entrate e nel formato elettronico della fattura elettronica appositamente predisposto. Tale nuova modalità di trasmissione elettronica **non più trimestrale** sarà in per **singola operazione** usando il formato xml e secondo le **tempistiche** previste in generale per la fatturazione e per la ricezione delle fatture^{3 4}.

Di conseguenza, per le operazioni effettuate a partire dal 1.1.2022, la comunicazione trimestrale (*esterometro*) delle operazioni con l'estero è stata abolita.

Informiamo tuttavia che, alla luce di un **emendamento** approvato nell'iter di conversione in Legge del **disegno** di Legge 146/2021 (cd. "decreto fiscale") approvato in data 1.12.2021 l'entrata in vigore degli obblighi in questione potrebbe essere differita di 6 mesi e **potrebbero** dunque entrare in vigore **dal 1° luglio 2022**. In tal caso anche le vecchie modalità di comunicazione dei dati (trimestrali) sarebbero confermate anche per le operazioni effettuate sino al 30.6.2021 (quindi con trasmissione dell'*esterometro* trimestrale entro il 2.5.2022 (per il primo trimestre) ed entro il 1.8.2022 (per il secondo trimestre). In questo modo sarebbe dato agli operatori un maggior tempo per adeguarsi alle nuova disciplina, pur restando ferma la possibilità di trasmettere i dati secondo le nuove regole già dal 1.1.2022.

Il cambio di regole previsto per l'esterometro dal 2022 impone un attento monitoraggio delle procedure da parte degli operatori, in primo luogo a causa della **notevole riduzione delle tempistiche** (vedasi punto 4).

Per i nostri clienti che ci intendono incaricare con la trasmissione dei dati in oggetto si chiede gentilmente di trasmetterci per tempo la documentazione necessaria (fatture/documenti) **ossia di giraci subito tali documenti** appena ricevuti e di contattare i nostri consulenti per l'implementazione delle procedure tecniche qualora l'inserimento dei dati avvenga

1 Vedasi le nostre ultime circolari in merito: n. 62 del 8.7.2021 e 81 del 13.10.2021

2 Introdotta con la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020)

3 Provvedimento Agenzia delle Entrate Prot. 293384/2021 del 28.10.2021, scaricabile al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3928291/Prov-v-Esterometro-modifiche-Provv.30.04.2018.pdf/1f2ac39b-3987-e1c6-c6b5-21f73fcafcfc>

4 Ai sensi dell'art. 1, Dlgs. n. 127 del 5.8.2015

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

parzialmente o per intero in autonomia presso la propria azienda, per poi essere contabilizzati dal nostro studio in quanto a ciò in caricati.

1 Ambito soggettivo

L'ambito soggettivo resta invariato. Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti⁵ passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano⁶, per i quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura elettronica. Ciò significa che sono obbligati anche gli **enti pubblici** che esercitano attività rilevante ai fini IVA.

Sono esonerati dalla comunicazione in esame attualmente i seguenti soggetti:

- i soggetti minimi e forfetari;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91, che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a € 65.000,

i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche non residenti in Italia⁷.

2 Transazioni/operazioni interessate

Sono interessate da tale adempimento tutte le operazioni transfrontaliere, cioè tutte le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano:

- operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi **effettuate verso** e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato,
- operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi **ricevute da** soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

2.1 Incertezze attuali nell'applicazione e possibile soluzione

Posto che dal 2022 l'attuale invio dei dati delle operazioni sarà a tutti gli effetti sostituito dall'obbligo di trasmissione mediante SDI (unitamente a una modifica dei termini), c'è da chiedersi se possa essere adeguata la prassi dell'Agenzia delle Entrate che, a più riprese, nell'obbligo comunicativo ha incluso, senza distinzioni, **“tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato”**⁸ ricomprendovi dunque anche operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di fatturazione o di registrazione in Italia⁹. In assenza di chiarimenti ufficiali in questi casi non è del tutto certo se i dati delle cessioni dovranno comunque rientrare nell'obbligo di invio tramite SdI.

Le specifiche tecniche attuali (Versione 1.7) relative alla fatturazione elettronica, aggiornate con il provvedimento relativo all'esterometro versione 2022, tuttavia depongono nel senso che anche le **operazioni extraterritoriali** e quelle per le quali non è richiesta l'emissione della fattura continuano a dover essere comunicate. Per tali motivi riteniamo che, in attesa di

⁵ Soggetti di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015

⁶ Art. 7, comma 1, lett. d) DPR 633/1972

⁷ Tali prestazioni "non vanno documentate mediante fattura elettronica tramite SdI né vanno comunicate tramite" lo spesometro estero - risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello del 1.8.2019, n. 327

⁸ Circolare Agenzia Entrate n. 14/2019

⁹ Questo riguarda ad esempio le seguenti **operazioni attive**: Le operazioni nei confronti di "privati" (risposta a interpello n. 85/2019) o le prestazioni di servizi rese a privati, territorialmente rilevanti in altro Stato Ue, resterebbero escluse dalla previsione di fatturazione ex art. 21 comma 6-bis lett. a). Le cessioni e prestazioni, prive di rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia, per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura. Si tratta, ad esempio, delle operazioni esenti IVA avanti carattere finanziario, previste dall'art. 10 nn. da 1) a 4) e n. 9) del DPR 633/72, espressamente escluse dal novero delle operazioni "fuori campo" con obbligo di fatturazione di cui all'art. 21 comma 6-bis lett. a) del DPR 633/72; Le vendite a distanza, territorialmente rilevanti nello Stato di destinazione dei beni, al di sopra della soglia annua di 10.000 euro, per le quali il fornitore può avvalersi del meccanismo del "One Stop Shop" (regime Ue). Per quanto riguarda le **operazioni passive**: operazioni che non sono territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia e che non sono soggette all'obbligo di annotazione nel registro degli acquisti (risposta a interpello n. 85/2019); Anche per gli acquisti da soggetti extra Ue riferiti a operazioni esenti, per i quali non dovrebbe sussistere l'obbligo di (auto)fatturazione (risposta a interpello n. 91/2020).

un eventuale chiarimento da parte delle autorità competenti, **siano da trasmettere tutte le operazioni** transfrontaliere come sinora previsto dall'esterometro trimestrale.

3 Le specifiche tecniche

La trasmissione dei dati delle operazioni di cui sopra deve essere fatta attraverso un **formato elettronico**, le cui specifiche tecniche sono state recentemente pubblicate nella sua ultima versione¹⁰.

In linea di principio, saranno utilizzati i tipi di documento (TD)¹¹ e i codici natura (N)¹² già introdotti per la fatturazione elettronica dal 2021¹³, anche se alcuni tipi di documento potevano essere utilizzati facoltativamente già dal 2021¹⁴.

Per le operazioni dal 1° gennaio 2022, non si dovranno quindi più utilizzare i codici "tipo documento" riservati all'esterometro trimestrale (es. TD10, TD11 e TD12), bensì quelli previsti per le fatture elettroniche.

3.1 Operazioni passive con soggetti non stabiliti in Italia

Per le operazioni ricevute, da soggetti non stabiliti in Italia, si trasmettono al Sistema di Interscambio (SDI) i file XML contraddistinti, a seconda dei casi, dai codici "TipoDocumento" TD17, TD18 o TD19 ovvero:

- **TD17** Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
- **TD18** Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- **TD19** Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72

Questi tipi di documenti si riferiscono alle integrazioni (all'autofattura) per il c.d. **reverse charge**.

Il formato del documento di integrazione deve essere quello della fattura elettronica (file XML), con il contenuto della fattura (dati dell'emittente della fattura, dati del destinatario, data dei documenti che provano l'operazione, numero del documento, importo imponibile, aliquota IVA applicata e imposta, o il codice natura dell'operazione N) come definito/previsto dalle specifiche tecniche¹⁵.

3.2 Operazioni attive con soggetti non stabiliti in Italia

Anche con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato l'invio dei dati delle relative fatture avviene per ogni operazione attiva, mediante un file (XML) conforme alle menzionate nuove **specifiche tecniche** (attualmente Versione 1.7) della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio, impostando il campo del tracciato "codice destinatario" con un valore convenzionale (XXXXXXXX).

4 Tempistica degli adempimenti

L'invio dei dati delle operazioni transfrontaliere con il formato XML per fatture elettroniche deve avvenire rispettando le seguenti tempistiche (**che riflettono le regole attualmente già esistenti in materia di fatturazione e/o di registrazione delle operazioni**) a seconda che si

10 Attualmente l'ultima **versione** delle specifiche tecniche e la n. 1.7 di cui a allegato A del regolamento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757/2018, scaricabile al seguente link:
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3928291/Allegato+A+-+Specifiche+tecniche+vers+1.7.pdf/4a5e9730-9632-8373-d632-8ce4421a30c4>

11 *Tipo documento*

12 Codifica delle operazioni senza IVA

13 Vedasi le nostre circolari 61/2020, 67/2020, 116/2020 e 06/2021

14 Vedasi in particolare la nostra ultima circolare 61/2020

15 Vedasi **punto 3** delle specifiche tecniche già richiamate più sopra (Version 1.7) scaricabili al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3928291/Allegato+A+-+Specifiche+tecniche+vers+1.7.pdf/4a5e9730-9632-8373-d632-8ce4421a30c4>

tratti di operazioni attive o passive¹⁶:

4.1 Operazioni attive

La trasmissione è effettuata entro i termini di **emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire:

- entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o prestazione o
- entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (es. giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita).

Gli operatori dovranno dunque fare attenzione anche all'individuazione del momento d'effettuazione delle operazioni e d'emissione della fattura previsto dalle **rispettive normative**. Per esempio, se per una **cessione intracomunitaria** il flusso va trasmesso entro il 15 del mese successivo a quello d'inizio del trasporto spedizione (termine coincidente con quello d'emissione della fattura), per una **prestazione su un immobile in Italia** nei confronti di un estero si hanno solo 12 giorni di tempo (salvo fattura differita).

4.2 Operazioni passive:

La trasmissione è effettuata entro il **quindicesimo giorno del mese successivo**:

- a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione (es. in caso di operazioni intra-Ue) o
- di effettuazione dell'operazione (es. in caso di operazioni extra-Ue).

Gli operatori dovranno dunque fare attenzione anche all'individuazione del momento d'effettuazione delle operazioni e di emissione della fattura previsto dalle **rispettive normative**.

Con stretto riferimento all'esterometro, l'invio dei dati relativi agli acquisti deve avvenire entro il **15 del mese successivo**:

- a quello di ricezione della fattura, per gli **acquisti intracomunitari** e per quelli **di beni già in Italia da soggetti Ue**;
- a quello di consegna-spedizione (salvo posticipazione degli effetti traslativi), per gli **acquisti di beni già in Italia da soggetti extra-Ue**;
- a quello di ricezione della fattura, per gli acquisti **intracomunitari di servizi**;
- a quello del momento di effettuazione per gli acquisti di **servizi da soggetti extra-Ue** (in generale, ultimazione della prestazione per i servizi **“generici”** e pagamento del corrispettivo per quelli **“specifici”**), considerando tuttavia che, a seconda dei casi, possono rilevare i pagamenti anticipati e l'emissione anticipata della fattura¹⁷.

4.3 Considerazioni pratiche

Premettiamo che Esterometro (invio dei dati al SDI dal 2022) e **fatturazione** rimangono anche dal 2022 due adempimenti distinti, compresa la **possibilità** di continuare a gestire i documenti (attivi e passivi) in modalità “cartacea”, salvo poi trasmettere tempestivamente e telematicamente all'agenzia delle Entrate i dati delle relative operazioni mediante il tracciato xml dell'e-fattura.

Chi, invece, intende abbandonare l'uso della “carta”, deve assicurarsi di trasmettere il file Xml

¹⁶ Art. 1, punto 3bis Dlgs. Del 5.8.2015 n. 127

¹⁷ Va però ricordato che le Entrate, in un'ottica di semplificazione, avevano affermato che la fattura emessa dal prestatore estero può essere assunta come indice di effettuazione dell'operazione (circolare 16/E/2013). Tali precisazioni dovrebbero valere anche per la comunicazione dei dati delle operazioni.

(che assolve sia gli obblighi di fatturazione-integrazione-autofatturazione che quello dell'esterometro) nel rispetto **del termine** che (fra i due) risulta più stringente in base alla specifica situazione¹⁸.

5 Esclusioni

La trasmissione dei dati in oggetto è **facoltativa** per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una **bolletta doganale**¹⁹ e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche²⁰.

6 Sanzioni amministrative

A seguito della modifica dell'obbligo comunicativo relativo alle operazioni transfrontaliere sono²¹ stabilite le sanzioni applicabili alle operazioni effettuate dall'1.1.2022, fissate nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

7 Richieste conclusive ai nostri clienti

Il cambio di regole previsto per l'esterometro dal 2022 impone un attento monitoraggio delle procedure da parte degli operatori, in primo luogo a causa della **notevole riduzione delle tempistiche**.


Per i nostri clienti che ci intendono incaricare con la trasmissione dei dati in oggetto si chiede gentilmente di trasmetterci per tempo la documentazione necessaria (fatture/documenti) **ossia di giraci subito tali documenti** appena ricevuti e di contattare i nostri consulenti per l'implementazione delle procedure tecniche qualora l'inserimento dei dati avvenga parzialmente o per intero in autonomia presso la propria azienda, per poi essere contabilizzati dal nostro studio in quanto a ciò in caricati.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



18 Questo potrebbe significare, per esempio, che per l'**acquisto** da un soggetto extra-Ue (non stabilito in Italia) di un bene che si trova già nel territorio dello Stato: 1. l'autofattura deve essere emessa dal cessionario, di regola, entro 12 giorni dalla consegna/spedizione; 2. il flusso dei dati per l'esterometro può attendere il 15 del mese successivo a quello di effettuazione (consegna/spedizione).

19 risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 130/2019

20 come nel caso delle cessioni a viaggiatori extra UE documentate con fattura elettronica trasmessa mediante il sistema OTELLO (consulenza giuridica n. 8/2019)

21 Vedasi il riformulato art. 11 co. 2-quater del DLgs. 471/97